

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RILEVAZIONE DEI PREZZI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA

Articolo 1 - Finalità e definizioni

Il presente regolamento disciplina l'attività di rilevazione dei prezzi della Camera di Commercio di Roma.

Ai fini del presente regolamento:

per "prezzi all'ingrosso" si intendono i prezzi praticati nelle transazioni tra operatori economici (produttore, grossista e dettagliante);

per "prezzi al consumo" si intendono i prezzi praticati nelle transazioni tra operatori economici e consumatori privati;

per "transazione" si intende l'atto, avvenuto nell'ambito del territorio di competenza, che pone in essere l'obbligo da parte del venditore di trasferire al compratore la libera disponibilità di una merce o di un bene, al prezzo pattuito;

per "rilevazione dei prezzi", si intende l'accertamento delle quotazioni medie di merci o beni effettuato dalla Camera di Commercio di Roma;

per "ufficio", l'Ufficio Prezzi della Camera di Commercio di Roma.

Articolo 2 - Attività di rilevazione dei prezzi

La Camera di Commercio di Roma procede alla rilevazione prezzi all'ingrosso e al consumo, secondo il presente regolamento ed in accordo con le norme vigenti.

La rilevazione dei prezzi ha per oggetto:

1. le merci o i beni indicati nelle norme vigenti ovvero indicati in appositi provvedimenti, di norma di derivazione ministeriale;
2. le merci o i beni che si ritiene abbiano un mercato considerevole sul territorio di riferimento della Camera di Commercio di Roma;
3. particolari produzioni per le quali si ritenga opportuno pervenire ad una quotazione;
4. le merci o i beni per i quali vi sia una specifica richiesta di fissazione del prezzo da parte di altre Istituzioni pubbliche; associazioni di categoria; associazioni di consumatori ed altri organismi.

Scopo della rilevazione è pervenire alla fissazione, per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali, di un prezzo medio che possa costituire, secondo le norme vigenti, un valore di riferimento per ogni utilizzo in ambito pubblico o privato.

La rilevazione dei prezzi si riferisce sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti e non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per le transazioni future.

Nelle certificazioni e pubblicazioni dei prezzi rilevati, nonché nei verbali delle Commissioni Prezzi, deve sempre essere riportato chiaramente l'intervallo temporale cui si riferiscono le quotazioni medie osservate.

L'intervallo temporale di riferimento, non inferiore a 15 giorni, può essere modificato in base alle esigenze organizzative e di mercato.

Articolo 3 - Modalità di rilevazione

La rilevazione dei prezzi può avvenire nei seguenti modi:

- a) mediante la costituzione di apposite Commissioni Prezzi formate da esperti nelle materie oggetto della rilevazione;
- b) mediante rilevazione diretta a cura dell'Ufficio che, avvalendosi anche di modalità “web based”, acquisisce le necessarie informazioni presso un campione rappresentativo di unità produttive o commerciali operanti nei settori oggetto della rilevazione.

Le due procedure possono essere utilizzate in affiancamento o in autonomia.

Nel caso dell'affiancamento, la rilevazione curata dall'Ufficio - di cui al punto b) - sarà propedeutica alla discussione in Commissione dei dati acquisiti con riferimento agli accertamenti di cui all'art. 2, punti 1. , 2. e 3. ; la procedura di cui al punto b) potrà essere utilizzata altresì in via autonoma ove non sia possibile adottare quella di cui al punto a) e nel caso delle rilevazioni di cui all'art. 2, punto 4.

Articolo 4 - Rilevazione mediante Commissione Prezzi

Presso la Camera di Commercio di Roma sono istituite le Commissioni Prezzi per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso e al consumo delle merci, secondo quanto stabilito nel presente articolo e nei successivi.

Qualora l'ambito di rilevazione dei prezzi risulti essere particolarmente ampio e/o complesso, possono essere istituite sottocommissioni per ambiti di rilevazione parziale.

Articolo 5 – Principi di funzionamento delle Commissioni Prezzi

Il provvedimento di istituzione delle Commissioni deve riportare in sintesi le materie oggetto della rilevazione, la frequenza (periodicità) minima della rilevazione stessa ed i criteri generali relativi alla composizione delle stesse.

Il funzionamento delle Commissioni deve essere tale da garantire:

- che all'interno della Commissione venga a crearsi un contraddittorio tra le parti;
- una corretta rilevazione dei prezzi, prevedendo la presenza di un congruo numero di esperti in ognuna delle materie oggetto della rilevazione.

Articolo 6 - Composizione e durata delle Commissioni Prezzi

Le Commissioni Prezzi sono composte da esperti del settore oggetto della rilevazione designati da Associazioni di Categoria o Enti Pubblici e nominati dalla Giunta camerale. Possono far parte delle Commissioni Prezzi anche esperti designati direttamente dalla Camera di Commercio di Roma.

Le Commissioni Prezzi sono composte da un minimo di quattro e fino ad un massimo di otto membri effettivi e da altrettanti supplenti, che subentrano nel caso in cui i titolari non siano in grado di partecipare alle sessioni in programma, e sono presiedute dal Dirigente responsabile dell'Area ricomprendente l'attività di rilevazione dei prezzi o da un funzionario camerale delegato dal Dirigente stesso.

Gli esperti che intervengono in commissione percepiscono, a titolo di rimborso spese, un gettone di presenza quantificato in 30 euro ovvero nella misura stabilita nel tempo dalla legge.

In caso di impedimento o assenza del Dirigente o del funzionario, la Commissione è presieduta dal componente più anziano di età.

Il segretario delle Commissioni è – di norma - un collaboratore della struttura, dotato di adeguata professionalità, che partecipa alle riunioni con funzione di verbalizzatore.

La validità delle sedute di ciascuna Commissione è vincolata alla presenza del Presidente e di due Commissari.

Le Commissioni Prezzi durano per un triennio e i relativi commissari decadono allo scadere delle medesime, potendo essere riconfermati.

Articolo 7 - Istituzione di una nuova Commissione Prezzi

La Giunta può istituire nuove Commissioni Prezzi.

La deliberazione può essere adottata sia su proposta dell'Ufficio in caso di rilevata necessità su determinati gruppi di prodotti che a seguito di una specifica richiesta di altre Istituzioni pubbliche ovvero – se del caso – da parte di Associazioni imprenditoriali o dei consumatori ed utenti.

L'Ufficio è tenuto a raccogliere elementi per la valutazione della fattibilità e convenienza della rilevazione stessa, prendendo contatti con le Associazioni di Categoria dei settori oggetto della rilevazione ed eventualmente convocando riunioni preparatorie informali, delle quali viene redatto apposito verbale.

In base alla composizione prevista, l'Ufficio Prezzi richiede alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori oggetto della rilevazione ed agli Enti pubblici (ove sia prevista o ritenuta opportuna una rappresentanza della Pubblica Amministrazione) la designazione degli esperti, assegnando contestualmente per la risposta un congruo termine.

Articolo 8 - Rinnovo delle Commissioni Prezzi

Entro sessanta giorni dalla scadenza delle Commissioni Prezzi, l'Ufficio provvede a contattare tutti gli organismi rappresentati in seno alle Commissioni per richiedere la designazione di nuovi esperti oppure la conferma di quelli già in carica, assegnando un termine di massimo trenta giorni per la risposta, decorso il quale si intendono confermati gli esperti già in carica.

In occasione dei rinnovi l'Ufficio provvede a verificare l'opportunità che nuovi organismi pubblici o privati vengano rappresentati nelle Commissioni Prezzi, o che vengano cooptati nuovi esperti anche designati da organismi già rappresentati.

Tale inserimento, che può avvenire anche in un momento intermedio del periodo di validità delle Commissioni, è conseguente ad apposito provvedimento della Giunta della Camera di Commercio.

Articolo 9 - Compiti delle Commissioni Prezzi

Le Commissioni Prezzi svolgono i seguenti compiti:

- assumono le decisioni in merito alle modalità di rilevazione dei prezzi, selezionano le voci da inserire nella rilevazione, individuano le unità di misura delle merci quotate e predispongono eventuali note metodologiche esplicative, attenendosi alle norme vigenti e a quanto stabilito nell'atto di istituzione; procedono alla rilevazione dei prezzi medi, anche con indicazione di valori minimi e massimi, almeno secondo la periodicità fissata nell'atto di istituzione;
- su specifica richiesta dell'Ufficio, formulano pareri e proposte non vincolanti nell'ambito del procedimento, di cui al successivo art. 15, di rilevazione diretta ai sensi dell'art. 2, punto 4, nel caso in cui si tratti di prodotti rientranti nelle competenze della Commissione stessa.

Articolo 10 - Funzionamento delle Commissioni Prezzi

Le Commissioni Prezzi si riuniscono in via ordinaria per procedere alla rilevazione dei prezzi almeno secondo la periodicità stabilita dalla deliberazione di istituzione, e in via straordinaria quando se ne verifichi la necessità.

Le convocazioni avvengono a cura dell'Ufficio, che provvede a stilare l'ordine del giorno e ad inoltrare, preferibilmente via *mail* ad un indirizzo comunicato formalmente dai componenti ad inizio mandato ovvero via fax, in caso di impossibilità a ricevere le comunicazioni via posta elettronica, apposita nota a

tutti i componenti, di norma sette giorni prima della riunione, salvo casi di motivata urgenza, ed allegando l'eventuale documentazione utile.

Le riunioni ordinarie possono anche essere convocate tramite invio periodico del calendario dei lavori; eventuali variazioni in tale calendario (slittamento di date, aggiunta di sedute non previste) vanno comunicate con le modalità sopra esposte.

Le decisioni sono assunte con voto palese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

È facoltà di ogni esperto far verbalizzare il proprio voto contrario, o qualsiasi altra considerazione in merito agli argomenti inseriti all'ordine del giorno.

È ammessa, in casi particolari e debitamente documentati, l'acquisizione tramite contatto telefonico o con mezzi telematici di pareri ed indicazioni di prezzo provenienti da esperti impossibilitati ad intervenire alle riunioni.

Il Presidente della Commissione, in caso di assenza di tutti i componenti, non rileva i prezzi.

Egli, prima della successiva riunione, contattando direttamente i componenti assenti, provvederà ad acquisire informazioni utili in riferimento ai prezzi non accertati ed utilizzerà tali informazioni, previa adeguata valutazione ed analisi critica, per fissare d'ufficio i prezzi o ufficialmente la non quotazione, qualora anche la successiva riunione andasse deserta.

Articolo 11 - Decadenza per prolungata assenza

Su segnalazione dell'Ufficio possono essere rimossi dall'incarico, segnalando la circostanza al Segretario generale, gli esperti che facciano mancare la propria presenza per più di dieci riunioni nell'arco di un anno solare.

Di tale revoca viene data comunicazione all'Ente o Associazione rappresentata dall'esperto revocato, assegnando contestualmente il termine di 15 giorni per una nuova designazione.

Articolo 12 – Modalità di svolgimento delle Commissioni Prezzi

Delle riunioni delle Commissioni Prezzi viene redatto, a cura del segretario, apposito resoconto in forma sintetica, firmato dal Presidente ed approvato dai commissari presenti nella relativa seduta.

I prezzi fissati nel corso delle riunioni delle Commissioni Prezzi, non appena conclusa la votazione, sono validi per tutti gli usi previsti dalla normativa vigente.

E' facoltà dell'Ufficio diffondere i relativi contenuti secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Articolo 13 - Sospensione della rilevazione

In caso di irregolarità riscontrate nella rilevazione, il Presidente della Commissione ha facoltà di sospendere la rilevazione stessa, provvedendo ad informare, con apposita relazione, il Dirigente competente riguardo alle anomalie osservate.

Nel caso di informazioni insufficienti a consentire le quotazioni come da normativa, il Presidente ha facoltà di decidere se procedere alla diffusione di "prezzi nominali" basati cioè su elaborazioni curate dall'Ufficio sulla base delle informazioni disponibili o dedotte, in via presuntiva, dall'analisi degli andamenti dei mercati monitorati, nelle more del ripristino delle condizioni di corretta operatività previste dalla normativa di settore.

Articolo 14 - Pubblicazione dei prezzi rilevati

La Camera di Commercio di Roma diffonde i prezzi rilevati per mezzo di diffusione telematica sul sito camerale e/o per mezzo di apposite pubblicazioni periodiche.

A seguito di specifica richiesta e dietro pagamento di un diritto di segreteria fissato dalla Giunta, l'Ufficio può rilasciare certificazioni relative ai prezzi rilevati dalle Commissioni.

La Camera di Commercio può altresì provvedere alla pubblicazione e diffusione di prezzi non rilevati direttamente, bensì forniti da soggetti terzi e di qualificata provenienza (altre Camere di Commercio; altre Istituzioni pubbliche che si occupano di rilevazione di prezzi o tariffe di prodotti o servizi mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli; altri mercati regolamentati, ecc.).

Articolo 15 - Rilevazione diretta a cura dell'Ufficio Prezzi

A seguito di specifica istanza da parte di operatori economici, associazioni di categoria, enti pubblici, associazioni di consumatori, l'Ufficio può avviare una rilevazione diretta dei prezzi di determinate merci o beni presso aziende produttrici o commerciali.

L'Ufficio provvede a raccogliere indicazioni sui prezzi praticati da un congruo numero di aziende del settore oggetto della rilevazione, tenendo presente la natura delle merci o dei beni osservati.

La fissazione delle quotazioni così ottenute avviene con provvedimento del Dirigente competente al quale va allegato apposito verbale delle operazioni di ricerca dei dati compiute dall'Ufficio, firmato dal funzionario responsabile del procedimento.

Ai soggetti presentatori dell'istanza verrà rilasciata apposita certificazione con le modalità indicate dall'art. 14.

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali

Per lo svolgimento delle funzioni assegnate dalle norme vigenti e dal presente regolamento, l'Ufficio Prezzi è autorizzato a compiere, nel rispetto D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i necessari trattamenti dei dati personali.

In particolare, l'Ufficio raccoglie e conserva i dati:

- necessari alla gestione delle Commissioni Prezzi (indirizzari, rubriche relative ai soggetti pubblici o privati rappresentati nelle Commissioni Prezzi, agli esperti facenti parte delle Commissioni, ad eventuali informatori esterni ecc.);
- necessari alla gestione delle spedizioni in copia singola o in abbonamento postale a titolo oneroso o gratuito dei listini prezzi pubblicati; questi dati possono essere altresì comunicati a soggetti esterni eventualmente incaricati di effettuare tali spedizioni.

Art. 17- Disposizioni finali ed entrata in vigore

Sono fatte salve le competenze di altri enti pubblici in materia di rilevazione di prezzi al consumo.

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sull'Albo *on line* istituzionale.